



A Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;

VISTO in particolare in particolare l’articolo 7, comma 1, lett. a), del citato decreto-legge n. 189 del 2016, che stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sia individuata la capacità massima o minima di resistenza alle azioni sismiche, diversificata in base alle zone sismiche, alla classe d'uso dell'immobile ed alla sua tipologia con riferimento agli interventi di riparazione o di ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall’evento sismico oggetto dei contributi previsti;

VISTA la lettera b) del sopra citato articolo 7, comma 1, che prevede che gli interventi, oggetto dei previsti contributi, sugli immobili «di interesse strategico», e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico devono conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;

CONSIDERATO che, al fine di definire il livello di sicurezza che i contributi erogati dallo Stato dovranno consentire di raggiungere, in attuazione delle disposizioni sopradette, occorre individuare la capacità massima o minima di resistenza alle azioni sismiche degli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dagli eventi sismici;

VISTA la proposta in data 9 dicembre 2016 del Consiglio superiore dei lavori pubblici concernente la capacità di resistenza degli immobili alle azioni sismiche;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla individuazione dei valori minimi e massimi delle suddette capacità di resistenza, correlati ai livelli di sicurezza connessi con i contributi erogati, in relazione alle zone sismiche ed alle classi d'uso degli immobili;

Decreta

Art. 1

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 7, comma 1), lett. a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono approvati i valori minimi e massimi della capacità di resistenza degli immobili alle azioni sismiche riportati nella allegata tabella.
2. La capacità di resistenza R_{MIN} ed R_{MAX} è valutata come il rapporto tra l'azione sismica sopportabile dalla struttura e l'azione sismica che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione per lo stato limite della salvaguardia della vita delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

GRAZIANO DELRIO

TABELLA

CAPACITA' DI RESISTENZA ALLE AZIONI SISMICHE			
(Art. 7, comma 1, lett. a) del D. L. 17.10.2016 n. 189)			
		CAPACITA' MINIMA (R_{MIN})	CAPACITA' MASSIMA (R_{MAX})
ZONE SISIMICHE		1 – 2 – 3	1 – 2 – 3
TIPOLOGIE		CALCESTRUZZO ARMATO MURATURA MISTA O ALTRO	CALCESTRUZZO ARMATO MURATURA MISTA O ALTRO
CLASSI D'USO	IV (non di interesse strategico)	1	$R_{MIN} + 0,1$
	III (non ad uso scolastico)	0,8	$R_{MIN} + 0,1$
	II	0,6	$R_{MIN} + 0,2$
	I	0,5	$R_{MIN} + 0,2$